

Riforma fiscale 2004 (Italiano)
(D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344)

- 1. Introduzione**
- 2. Aliquote fiscali**
- 3. Persone fisiche**
- 4. Persone giuridiche**
- 5. Consolidamento fiscale/nazionale**
- 6. Consolidamento fiscale/mondiale**
- 7. Trasparenza fiscale**
- 8. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi**
- 9. IRAP**

Milano, 11 febbraio 2004

AP/AT

04PortTaxGuides01

1. Introduzione

L'obiettivo della riforma fiscale è quello di introdurre un sistema fiscale più competitivo e armonizzato con i regimi più efficienti degli altri Paesi dell'Unione europea.

Il quadro di riferimento per la riforma fiscale è stato approvato dal Governo il 28 dicembre 2001 e promulgato con la Legge Delega 7 aprile 2003, n. 80. Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in vigore dal 1° gennaio 2004, ha dato attuazione alla riforma.

Dal momento che la riforma fiscale ridurrà il carico fiscale dei contribuenti, i tempi e i contenuti per la sua piena attuazione dipendono principalmente dalla necessità di rispettare i requisiti di Maastricht fissati dall'UE per il disavanzo corrente e il debito pubblico. I tempi della piena attuazione della riforma sono dunque legati al tasso di crescita del PIL dei prossimi anni.

La seguente presentazione si basa sul testo definitivo del D.Lgs. 344/2003 e, sebbene abbia natura generica, si propone di facilitare l'identificazione di vantaggi e svantaggi della riforma e, quindi, consentire un'eventuale programmazione fiscale specifica.

Al momento permangono numerose incertezze riguardo ad alcuni aspetti specifici, soprattutto con riferimento agli istituti che sono nuovi per il nostro ordinamento giuridico.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare la riforma fiscale entrerà in vigore per i periodi di imposta che hanno inizio a partire dall'1.1.2004 (art. 4 D.Lgs. 344/2003).

2. Aliquote fiscali

Persone fisiche: aliquota IRE 23% fino a € 100.000, 33% oltre € 100.000 (aliquote IRPEF attuali: 18%, 24%, 32%, 39%, 45%). A causa di problemi di bilancio, le aliquote in vigore nel 2003 saranno applicate anche nel 2004. (art. 12 TUIR)

Persone giuridiche: aliquota IRES 33% (aliquota IRPEG: 36% fino al 2002, 34% per il 2003 e riduzione della DIT). L'aliquota IRES 33% sarà applicata a partire dal periodo di imposta che ha inizio a partire dall'1.1.2004 (art. 4 D.Lgs. 344/2003) (art. 77 TUIR)

3. Persone fisiche:

Dividendi da partecipazioni qualificate (quota di possesso superiore al 2% per società quotate in Borsa, oppure superiore al 20% per società non quotate): solo il 40% dei dividendi è soggetto all'aliquota ordinaria del 23%/33% (aliquote 2003 applicate per il 2004), secondo il principio di cassa, con abolizione del credito d'imposta (regime previgente: tassazione ordinaria, con credito d'imposta a compensazione dell'IRPEG della società che distribuisce i dividendi) (art. 47 TUIR)

Dividendi da partecipazioni non qualificate: ritenuta d'acconto del 12,5% (regime previgente: ritenuta d'acconto del 12,5% oppure tassazione ordinaria con credito d'imposta sui dividendi).

Trattamento fiscale delle partecipazioni: (plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni qualificate): solo il 40% delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, sarà soggetto alle aliquote ordinarie del 23%/33% (aliquote 2003 applicate per il 2004) (regime previgente: aliquota del 27% sulle plusvalenze al netto delle minusvalenze, con riporto delle perdite per i quattro esercizi successivi) (art. 67 TUIR)

Trattamento fiscale delle partecipazioni: (plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni non qualificate): 12,5% sulle plusvalenze al netto delle minusvalenze; l'importo netto delle minusvalenze sarà portato a nuovo nei quattro esercizi successivi) (regime previgente: nessuna differenza)

4. Persone giuridiche (SPA/SRL)

Dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate: solo il 5% dei dividendi, sia da partecipate nazionali sia da partecipate estere, è soggetto a tassazione ordinaria (aliquota del 33%), con abolizione del credito d'imposta (regime previgente: tassazione ordinaria con credito d'imposta sui dividendi). I dividendi distribuiti da società residenti in paesi a bassa imposizione fiscale sono soggetti a tassazione ordinaria, salvo che sia stata ottenuta risposta favorevole ad un interpello preventivo (art. 89 TUIR)

Trattamento fiscale delle partecipazioni (plusvalenze): non soggette a tassazione se relative a partecipazioni possedute per più di un anno in società che esercitano attività commerciali ex art. 2195 c.c. (regime previgente: soggette a imposta sostitutiva del 19% se relative a società controllate o collegate, oppure tassazione ordinaria per un periodo massimo di 5 anni, se possedute da più di tre esercizi) (art. 87 TUIR)

Trattamento fiscale delle partecipazioni (minusvalenze): indeducibili se trattasi di partecipazioni che presentano i requisiti di cui sopra (regime previgente: deducibili) (art. 101 TUIR)

Trattamento fiscale delle partecipazioni (svalutazioni): indeducibili (regime previgente: deducibili in alcune circostanze) (art. 94 TUIR)

Trattamento fiscale delle partecipazioni (rivalutazioni): non tassate (regime previgente: nessuna differenza). (art. 86 TUIR)

Cessione d'azienda posseduta da più di tre anni: applicazione dell'aliquota ordinaria del 33% con rateazione per un periodo massimo di cinque esercizi (regime previgente: imposta sostitutiva del 19% oppure tassazione ordinaria per un periodo massimo di cinque esercizi). (art. 86 TUIR)

Disavanzi di fusione: i disavanzi di fusione non hanno più rilevanza ai fini fiscali ed è stata abolita l'imposta sostitutiva del 19%. Il regime fiscale precedentemente in vigore, tuttavia, è applicabile alle fusioni deliberate dall'assemblea straordinaria prima del 30 aprile 2004. (art. 172 TUIR e artt. 3 e 4 D.Lgs. 344/2003)

5. Consolidamento fiscale/nazionale (artt. 117/129 TUIR)

Le società controllanti residenti, a qualunque livello esse si pongano, potranno consolidare l'intero reddito imponibile o le perdite fiscali delle loro società controllate che esercitano l'opzione per il consolidamento.

I dividendi di società appartenenti allo stesso gruppo saranno totalmente esenti da imposta.

L'opzione avrà durata triennale e comporterà la disapplicazione del pro rata patrimoniale relativo alla indeducibilità degli interessi passivi su finanziamenti riferibili a partecipazioni.

L'opzione deve essere esercitata da ciascuna società partecipante al consolidamento entro il **sesto mese** del primo esercizio di consolidamento secondo modalità che saranno previste da un decreto di attuazione.

6. Consolidamento fiscale/mondiale (artt. 130/142 nuovo TUIR)

Le società controllanti residenti di più alto livello, quelle cioè che siano controllate da persone fisiche residenti che non abbiano altre partecipazioni di controllo, potranno includere proporzionalmente nella propria base imponibile i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate non residenti.

I crediti d'imposta per i redditi prodotti e tassati all'estero saranno deducibili in proporzione alla percentuale di possesso, sulla base di ogni singola società, con possibilità di riporto a nuovo e all'indietro delle eccedenze di credito per cinque periodi di imposta.

I dividendi saranno totalmente esenti da imposta.

I bilanci delle controllate estere dovranno essere obbligatoriamente sottoposti a revisione.

L'opzione avrà durata quinquennale e richiede un interpello all'Agenzia delle entrate per la verifica dei requisiti richiesti.

7. Trasparenza fiscale

Si tratta di un regime alternativo al consolidamento.

Le società di capitali residenti (in linea generale SRL e SPA) se possedute da società di capitali che possiedano almeno il 10% ma non più del 50% del proprio capitale sociale possono optare per il regime della trasparenza fiscale (art. 115 TUIR)

L'opzione deve essere esercitata da tutti i soci e dalla società partecipata ed è irrevocabile per tre periodi di imposta. L'opzione deve essere comunicata all'Amministrazione Finanziaria entro il primo dei tre esercizi secondo le modalità che saranno indicate in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito dell'esercizio dell'opzione il reddito imponibile o la perdita fiscale della società partecipata vengono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla distribuzione, in proporzione alla sua quota di partecipazione. In pratica, la società partecipata viene trattata come se si trattasse di una società di persone.

Se vi sono soci che siano società di capitali non residenti, l'opzione può essere esercitata anche da essi purché i dividendi di loro pertinenza non siano soggetti a ritenute fiscali in caso di distribuzione (caso che si verifica, per esempio, per società residenti nella Unione Europea per le quali si applica la direttiva *madri-figlie*).

In particolare le perdite fiscali di pertinenza dei periodi del regime della trasparenza possono essere imputate a ciascun socio nei limiti della quota di patrimonio netto attribuibile a ciascun socio.

Un regime analogo a quello di cui sopra è applicabile pure dalle SRL a ristretta base proprietaria con ricavi non superiori a EUR 5.164.000,00 che siano possedute da non più di 10 soci persone fisiche (art. 116 TUIR).

8. Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

Si tratta di due nuovi istituti in base ai quali la deducibilità degli interessi passivi è limitata nei casi di:

- Sottocapitalizzazione (prestiti concessi o garantiti da soci): deducibilità ammessa per i prestiti che non eccedano quattro volte (cinque volte per il 2004) il patrimonio netto riferibile al socio che posseda almeno il 25%. La limitazione non si applicherà nel caso in cui il finanziamento sia erogato sulla base della capacità di indebitamento propria della società debitrice (art. 98 TUIR)
- Pro rata patrimoniale (acquisto di partecipazioni): gli interessi passivi non saranno deducibili per la parte riferibile al valore delle partecipazioni che godono dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze ex art. 87 (vedi sopra punto 4).
Le società partecipanti al consolidamento fiscale sono escluse da tale calcolo (art. 97 TUIR)

9. IRAP

L' IRAP sarà gradualmente abolita. Attualmente non sono rilevanti ai fini IRAP:

- spese per il personale
- proventi e oneri finanziari
- proventi e oneri straordinari.

Nella fase che precede l'abolizione i costi per il personale dovrebbero essere rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP.